

Codice A15120

D.D. 15 giugno 2015, n. 448

L.R. 7/2006 - Iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale (APS), nella sezione regionale al n. 26/RP dell'"Associazione affetti collaterali", avente sede legale nel Comune di Collegno (TO).

Premesso che la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'Associazionismo di Promozione Sociale, sia disciplinando i rapporti delle Associazioni con la Regione e il sistema delle Autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Visto l'articolo 6 della sopra citata l.r. 7/2006, che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale, di competenza dell'Amministrazione regionale, e in otto Sezioni provinciali, di competenza delle corrispondenti Amministrazioni provinciali.

Visto il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 7, commi 4 e 5, della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 15 giugno 2006 ed entrato in vigore il 30 giugno 2006.

Rilevato che in data 30 giugno 2006 è stata attivata la Sezione regionale del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

Vista la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R".

Dato atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 ha individuato nella Direzione regionale "Politiche sociali e politiche per la famiglia", ora Direzione "Coesione Sociale" la Struttura competente in materia di "Associazionismo di promozione sociale".

Preso atto che è stata avanzata la seguente istanza di iscrizione alla Sezione regionale del Registro

- istanza del 3 giugno 2015, protocollo n. 27739/A 15120, avanzata dall'Associazione AFFETTI COLLATERALI con sede legale nel Comune di Collegno (TO);

Verificato che la sopra indicata istanza presenta i requisiti generali di iscrizione al Registro previsti dagli articoli 2, 3, 5, 6 della l.r. 7/2006, nonché dall'articolo 2 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006.

Riscontrato altresì che la suddetta istanza di iscrizione presenta i requisiti specifici di iscrizione alla Sezione regionale del Registro, previsti dall'art. 7 della l.r. 7/2006, nonché dell'art. 3 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006.

Rilevato che la summenzionata istanza di iscrizione risulta corredata dalla attestazioni e dagli elementi previsti dall'art. 4 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006.

Constatato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito dall'art. 5, commi 2 e 3 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sull'azione amministrativa) e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35);

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Vista la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle Associazioni di Promozione sociale);

Visto il Regolamento regionale di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, recante "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale(...)(Legge regionale 7 febbraio 2006, n.7)";

Vista la circolare regionale n.3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, istituito dalla legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7, e disciplinato dal Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006

Vista la DGR n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 "Art. 5 comma 2 del provvedimento di organizzazione di cui all'allegato della DGR n. 10-9336 del 01.08.2008: individuazione della Direzione regionale "Politiche sociali e politiche per la famiglia" (ora Direzione "Coesione Sociale") quale struttura competente in materia di "Associazionismo di promozione sociale".

determina

- di approvare, in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 2,3,5,6,7 della l.r. 7/2006, nonché degli artt. 2,3,4, del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/r- 2006, l'iscrizione alla sezione regionale del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione

Piemonte della seguente Associazione, cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

<i>Numero di iscrizione</i>	<i>Denominazione dell'associazione iscritta</i>	<i>Indirizzo e codice fiscale</i>
26/RP	AFFETTI COLLATERALI	C.so Francia, 25/a 10093 Collegno (TO) <i>codice fiscale: 97586470011</i>

L'iscrizione s'intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

- Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Come disposto dall'art. 7 comma 3 della l.r.7/2006 e dall'art. 8 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'Associazione iscritta alla sezione regionale del Registro è soggetta alla revisione periodica biennale dei requisiti d'iscrizione: essa è pertanto tenuta a trasmettere a questa Direzione, entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2014, la copia dell'ultimo rendiconto economico approvato ed una relazione sulle attività svolte nel biennio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla Regione. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2 della l.r.7/2006 comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale.

Come disposto dall'art. 6 comma 4 della l.r.7/2006 e dall'art. 7 del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/R-2006, l'Associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall'evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l'aggiornamento del Registro, oltre che le variazioni della rappresentanza legale e della composizione dell'organo di amministrazione.

Entro i 30 giorni successivi alla data della presente determinazione sarà cura del Dirigente competente inviare alla sopra indicata Associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r.22/2010.

II DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Sergio DI GIACOMO

VISTO DEL DIRETTORE
Dott. Gianfranco BORDONE